

COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO

TITOLO 01

PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

(DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA)

01. IL COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO E' ENTE AUTONOMO LOCALE CHE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO. LA SUA POTESTA' DI GOVERNO PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E FUNZIONI HA COME RIFERIMENTO L'AMBITO DI INTERESSE LOCALE.

02. E' TITOLARE DI FUNZIONI E POTERI PROPRI ED ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE. QUESTE ULTIME POSSONO ESSERE ESERCITATE SOLO DOPO CHE SIANO STATE ASSICURATE DALLO STATO O DALLA REGIONE LE RISORSE NECESSARIE.

03. SI AVVALE DELLA SUA AUTONOMIA PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE E DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

(FINALITA' E COMPITI)

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI COSTITUZIONALI E PRECIPUAMENTE A QUELLI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI EQUITA' E DI SOLIDARIETA'.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI ECONOMICHE E SINDACALI ALLE SCELTE POLITICHE E PROGRAMMATICHE.

03. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:
A) L'ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO MONTANO:

B) LA NECESSITA' AD OGNI LIVELLO ISTITUZIONALE DI UNA POLITICA NUOVA E SPECIFICA PER LE ZONE INTERNE MONTANE, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE VA RAFFORZATA LA LORO IDENTITA' CULTURALE E NELLA CONVINZIONE CHE ESSE SONO UNA RISORSA DA SALVAGUARDARE E VALORIZZARE NON SOLTANTO PER LA GENTE INSEDIATA CHE LE PRESIDIA,MA ANCHE NELL'INTERESSE GENERALE DEL PAESE:

C) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

D) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA,ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

E) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI. STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE

ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA;
F) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON LE ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
G) L'ELIMINAZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI DI FATTO ESISTENTI TRA I SESSI, DETERMINANDO PER LE DONNE ANCHE CON SPECIFICHE AZIONI POSITIVE, CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO E DI PIENO GODIMENTO DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE;
H) IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE E DELLE ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO.

ART. 03

(RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA')

01. IL COMUNE CURA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' PER CIO' CHE ATTIENE ALL' AMBITO DI COMPETENZA, SECONDO IL PROPRIO ORDINAMENTO.
02. IL COMUNE RAPPRESENTA ALTRESI' GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESERCITANO ATTIVITA' O SVOLGONO FUNZIONI ATTINENTI ALLA POPOLAZIONE E AL TERRITORIO.
03. PER I MEDESIMI FINI ED AVVALENDOSI DEGLI STRUMENTI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALL' ORDINAMENTO, IL COMUNE PROMUOVE INTESE ED ACCORDI CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI CUI AL COMMA 02 .
04. IL COMUNE EMANA DIRETTIVE E FORNISCE INDICAZIONI DI CUI DEVONO TENER CONTO I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERESSE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE.
05. OVE CIO' NON INTERFERISCA CON IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, IL COMUNE PROVVEDE A COORDINARE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RESI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER ARMONIZZARLI CON LE ESIGENZE DELLA COMUNITA'.
06. SPETTA AL SINDACO INTRAPRENDERE OGNI AZIONE NEI RIGUARDI DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO COMPETENZE ABBIANO PRODOTTO VIOLAZIONI DI INTERESSI DELLA COMUNITA'.

ART. 04

(SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO SOCIETA' DI INCENTIVO)

01. LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE NONCHE' LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TERRITORIALI, AMBIENTALI ED UMANE E' PERSEGUITO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA DEI SERVIZI NELLE FORME E CON LE MODALITA' DI CUI AL PRESENTE STATUTO.
02. IN PARTICOLARE, IL COMUNE PER CURARE LO SVILUPPO ECONOMICO PUO' ADOTTARE PIANI DI INTERVENTO VOLTI PRECIPUAMENTE A FAVORIRE L'OCCUPAZIONE ANCHE MEDIANTE SOCIETA' DI INCENTIVO.
03. LE SOCIETA' DI INCENTIVO SONO COSTITUITE A SECONDA DELLE ESIGENZE, NELLE FORME PREVISTE DALLE SOCIETA' CIVILISTICHE AD ESCLUSIONE DELLE SOCIETA' DI PERSONE PER FAVORIRE LA NASCITA E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLE, COMMERCIALI, TURISTICHE E DIREZIONALI.
04. LE SOCIETA' DI INCENTIVO, A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE O MISTO

CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, SONO FINALIZZATE, OVE SI RAVVISI UN INTERESSE GENERALE ALL'AVVIO DELL'ATTIVITA' E ALLA LORO EVENTUALE CESSIONE AI SOGGETTI A FAVORE DEI QUALI LA SOCIETA' E' STATA COSTITUITA.

05. IL PROVVEDIMENTO DI ISTITUZIONE DOVRA' STABILIRE, TRA L'ALTRO, IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO ANCHE CON IL RICORSO AL CREDITO, L'OGGETTO SOCIETARIO; LE MODALITA' DI CESSIONE DELLA SOCIETA' E DI RECUPERO GRADUALE DEL CAPITALE INVESTITO; L'EVENTUALE PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.

ART. 05

(PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE)

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 06

(TERRITORIO E SEDE COMUNALE)

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER CHILOMETRI QUADRATI 18,45 E CONFINA CON I COMUNI DI GALLO MATESE, FONTEGRECA E CIORLANO DELLA REGIONE CAMPANIA E CON I COMUNI DI VENAFRO, POZZILLI E MONTERODUNI DELLA REGIONE MOLISE.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE E' UBICATO NEL CONCENTRICO.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE SU DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. IL LUOGO DI RIUNIONE NON POTRA' COMUNQUE ESSERE FISSATO FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 07

(ALBO PRETORIO)

01. IL COMUNE HA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 08

(STEMMA E GONFALONE)

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME CAPRIATI A VOLTURNO. HA UN PROPRIO STEMMA E UN PROPRIO GONFALONE, CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO E RICONOSCIUTI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 SETTEMBRE 1988 , RAFFIGURANTI,TRA L'ALTRO, UN CAPRIOLO POSTO IN CAMPO AZZURRO.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE. ACCOMPAGNATO DAL SINDACO,SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

ART. 09

(POLIZIA MUNICIPALE)

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DEL SUO TERRITORIO E DELLE PROPRIE COMPETENZE. PROMUOVE L'ORDINATA CONVIVENZA ED ASSICURA L'OSSERVANZA

DELLE SUE PRESCRIZIONI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01 : I CONSIGLIERI COMUNALI-IL CONSIGLIERE ANZIANO-I GRUPPI CONSILIARI

ART. 10

(CONSIGLIERI COMUNALI)

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO REGOLATI DALLA LEGGE. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' DI OPINIONE EDI VOTO.

02. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON ABBIANO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE O ABBIANO ESPRESSO VOTO CONTRARIO.

03. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI DIPENDENTI, AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI,IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

04. NEL CASO IN CUI, TUTTAVIA, IL GIUDIZIO SI CONCLUDA ANCHE CON UNA CONDANNA DI CARATTERE PENALE L'INTERESSATO DOVRA' RIMBORSARE AL COMUNE LE SPESE DAL MEDESIMO SOSTENUTE PER L'ASSISTENZA FORNITA AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA 03 .

05. L'ENTITA' E I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 11

(DOVERI DEL CONSIGLIERE)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE EDI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI, CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO SONO DICHIARATI DECADUTI. E' SESSIONE ORDINARIA QUELLA COSTITUITA DA TRE CONSECUTIVE ADUNANZE ORDINARIE, COSI' COME DEFINITE AL COMMA 02 DELL' ARTT. 19 DEL PRESENTE STATUTO.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 12

(POTERI DEL CONSIGLIERE)

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA DI CUI AL COMMA 01 PUO' ESSERE ESERCITATO ANCHE DAL SINGOLO CONSIGLIERE. IN TAL CASO LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E' PRESENTATA ALLA GIUNTA COMUNALE, CHE ENTRO TRENTA GIORNI L'ACCOGLIE O LA RESPINGE CON ATTO MOTIVATO, COMUNICATO AL PROPONENTE ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI. SE LA PROPOSTA E' ACCOLTA, IL SINDACO LA INSERISCE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA UTILE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIERE HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DI ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

04. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI AI COMMI 01 , 02 , E 03 SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE PUO' ATTRIBUIRE AI CONSIGLIERI MANSIONI E COMPITI,OVE QUESTO SIA RITENUTO OPPORTUNO E FAVORISCA IL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA,SENZA CHE CIO' COMPORTI IL TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA STESSA E LEGITTIMAZIONE DI PROVVEDIMENTI.

06. IL CONSIGLIERE E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

07. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 31 , COMMA 07 , E ARTT. 45 ,COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142, SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 13

(DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE)

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO, IL QUALE NE DA' COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE. LE DIMISSIONI SONO PERFETTE, EFFICACI ED IRREVOCABILI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 14

(CONSIGLIERE ANZIANO)

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL COMPONENTE DEL CONSIGLIO CHE HA CONSEGUITO NELL'ELEZIONE IL MAGGIOR NUMERO COMPLESSIVO DI SUFFRAGI; IN CASO DI PARITA' DI VOTI, COLUI CHE E' PIU' AVANZATO IN ETA'. ESSO ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 15

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE SCRITTA AL SINDACO. NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL CONSIGLIERE COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON PUO' RICOPRIRE L'INCARICO DI CAPOGRUPPO.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

04. A MERO TITOLO DI INTERPRETAZIONE ESPLICATIVA, IL TERMINE COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI AI CAPIGRUPPO DI CUI ALL' ARTT. 45 COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , VA INTESA COME TRASMISSIONE DEGLI ATTI ADOTTATI NEL TESTO INTEGRALE.

CAPO 02 : GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 16

(INDIVIDUAZIONE E FUNZIONI)

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA'

AMMINISTRATA E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DEI COMPITI STABILITI DALLO STATUTO NELL' AMBITO DELLA LEGGE.

03. LA LEGGE ED IL PRESENTE STATUTO REGOLANO L' ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI TRA GLI ORGANI ELETTIVI, PER REALIZZARE UNA EFFICIENTE ED EFFICACE FORMA DI GOVERNO DELLA COLLETTIVITA' LOCALE.

CAPO 03 IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 17

(ELEZIONE - COMPOSIZIONE - DURATA IN CARICA)

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 18

(COMPETENZE E ATTRIBUZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' AMMINISTRATA, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

ESERCITA SULLE ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE OPERATIVA IL CONTROLLO PER ASSICURARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE CONSEGUA GLI OBIETTIVI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E CON GLI ATTI FONDAMENTALI.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DALLO STATUTO.

03. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA, DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA' TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE LA BUONA AMMINISTRAZIONE.

04. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

05. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE NONCHE', QUANDO OCCORRA, LE RISORSE E GLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

06. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 19

(SESSIONI - CONVOCAZIONE - PRESIDENZA)

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE SONO ORDINARIE LE ADUNANZE DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E QUELLE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 32 . COMMA 02 , LETTERE A) E B) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE ALTRESI' LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA E LA PRESIDENZA DEI LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

04. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E' STABILITO DAL SINDACO,SENTITA LA GIUNTA COMUNALE.

05. QUANDO LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' FATTA DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. L'ORDINE DEL GIORNO INDICATO PUO' ESSERE INTEGRATO DAL SINDACO CON ALTRI ARGOMENTI NEL MODO PREVISTO DAL COMMA 04

06. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA 03 , IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO SONO ASSOLTI DALL'ASSESSORE

ANZIANO.

ART. 20

(FUNZIONAMENTO)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO IN RELAZIONE ALLA ESIGENZA DI SALVAGUARDARE L'ORDINE PUBBLICO E LA RISERVATEZZA DI PERSONE E GRUPPI.

02. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO IN FORMA PALESE. SONO DA ASSUMERE CON VOTO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SOLTANTO QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTA SVOLTA.

03. SALVO I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDAMENTE ASSUNTE QUANDO OTTENGONO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

04. PER LE NOMINE E PER LE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DI COMPETENZA DELL'ENTE, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL COMMA 03 E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA DEI VOTANTI FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA ESPRESSAMENTE RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA. A PARITA' DI VOTI PREVALE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

05. QUANDO DEBBA ESSERE RAPPRESENTATA LA MINORANZA, IL VOTO E' LIMITATO AD UNO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE, E SONO PROCLAMATI ELETTI, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLE VOTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI. A PARITA' DI VOTI VIENE ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. OVE IL SEGRETARIO COMUNALE SIA OBBLIGATO A NON PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA', E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN CONSIGLIERE NOMINATO DAL PRESIDENTE.

08. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO FRA I PRESENTI COSI' COME DEFINITO DALLO STATUTO.

ART. 21

(COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AVVALERSI, IN CASI PARTICOLARI E CON DETERMINAZIONE DI TEMPI E OBIETTIVI, DI COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI, COMPOSTE ANCHE DA ESPERTI NON CONSIGLIERI, PER FINI DI ESAME O STUDIO DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE DI INTERESSE DELL'ENTE.

02. LE COMMISSIONI SONO FORMATE SU BASE PROPORZIONALE DELLA

MAGGIORANZA E DELLA MINORANZA. DI ESSE POSSONO FARE PARTE IL SINDACO E GLI ASSESSORI.

03. LA NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

05. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA ESSI LO RICHIEDANO NEL CASO NON NE SIANO COMPONENTI.

06. LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E' CURATA DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA UN IMPIEGATO DEL COMUNE SUO DELEGATO. I VERBALI SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 22

(COMMISSIONI D'INCHIESTA)

01. SU PROPOSTA AMPIAMENTE MOTIVATA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IL CONSIGLIO PUO' COSTITUIRE, ESCLUSIVAMENTE NEL SUO SENO COMMISSIONI SPECIALI D'INCHIESTA SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. NELLA COMMISSIONE LA MINORANZA DEVE ESSERE RAPPRESENTATA PROPORZIONALMENTE.

03. LE INCHIESTE NON POSSONO ESSERE PROPOSTE O SVOLTE PER FATTI, ATTI, PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE PRECEDENTEMENTE ALLA CONSILIATURA IN CORSO.

04. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 01 STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE I POTERI DI CUI E' MUNITA GLI STRUMENTI PER OPERARE IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI E QUANTO ALTRO SI RITERRA' OPPORTUNO.

05. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960 N. 570 .

ART. 23

(REGOLAMENTO INTERNO)

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO CON I

VOTI FAVOREVOLI DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 04 : LA GIUNTA COMUNALE

ART. 24

(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI QUATTRO ASSESSORI.
02. UNO DEGLI ASSESSORI POTRA' ESSERE ELETTO TRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, RESIDENTI NEL COMUNE, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE EDI ASSESSORE E CHE NON ABBIANO CONCORSO, COME CANDIDATI, ALLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA.
03. L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE, SE NON ELETTO IN GIUNTA CONTESTUALMENTE AGLI ALTRI MEMBRI CONSIGLIERI, SUCCESSIVAMENTE, PUO' ENTRARE A FAR PARTE DELL'ORGANO IN SOSTITUZIONE DI COMPONENTE REVOCATO O COMUNQUE VENUTO A MANCARE.
04. L'ASSESSORE ESTERNO PUO' PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE QUALI NON CONCORRE A DETERMINARE IL NUMERO UTILE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE HA FACOLTA' DI PAROLA, NON HA DIRITTO DI VOTO.
05. ALL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE SI APPLICANO LE NORME SULLE ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.

ART. 25

(ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO, FATTA SALVA LA POSSIBILITA' DI NOMINA DI UN ASSESSORE ESTERNO, PREVISTA ALL' ARTT. 24 DEL PRESENTE STATUTO. LA ELEZIONE AVVIENE ALLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON SIA STATA PRIMA EFFETTUATA LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.
03. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VA PRESENTATO ALMENO VENTIQUEATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA AL SEGRETARIO DEL COMUNE. QUALORA VENGA PRESENTATO OLTRE LE VENTIQUEATTRO ORE O IN CORSO DI SEDUTA LA STESSA VA AGGIORNATA DI VENTIQUEATTRO ORE.
05. NEL CASO SIANO PRESENTATE PIU' PROPOSTE SARA' SOTTOPOSTA PER PRIMA ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE QUELLA CHE PRESENTA IL MAGGIOR NUMERO DI FIRME DI PRESENTAZIONE E, NEL CASO DI PARITA', QUELLA CHE PRECEDE PER ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE.
06. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
07. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.
08. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA

SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 03 COMMA 01 LETTERA B) N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142

ART. 26

(INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE)

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 27

(DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'ARTT. 24 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE E PER APPELLO NOMINALE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 28

(MOZIONE DI SFIDUCIA - REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE E LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI. IL DOCUMENTO DI MOZIONE E' PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE CHE PROVVEDE A FARLO PROTOCOLLARE E NOTIFICARE AGLI INTERESSATI NELLA STESSA GIORNATA.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO NEI SUCCESSIVI CINQUE GIORNI. IN CASO DI IN OSSERVANZA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO AFFINCHE' PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO ESSENDO QUESTI IN CARICA CON PIENEZZA DI POTERI.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

10. NEL CASO CHE LA MOZIONE DI SFIDUCIA SIA RESPINTA DAL CONSIGLIO, NON E' PROPONIBILE ALTRA MOZIONE PRIMA DELLA SCADENZA DI SEI MESI DALLA DATA DI REIEZIONE DELLA PRECEDENTE.

ART. 29

(DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI)

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO, DELLA GIUNTA COMUNALE E DEGLI ASSESSORI SONO PERMETTE, EFFICACI ED IRREVOCABILI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

02. LE DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO, CHE NE DA' SOLLECITA COMUNICAZIONE SCRITTA AGLI ASSESSORI RIMASTI IN CARICA ED AI CONSIGLIERI COMUNALI, DOPO AVERLE FATTE ASSUMERE AL PROTOCOLLO GENERALE. LE DIMISSIONI DEL SINDACO, DELL'INTERA GIUNTA COMUNALE O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE CHE PROVVEDE PER IL LORO PROTOCOLLO E LE COMUNICA URGENTEMENTE AI CONSIGLIERI COMUNALI A MEZZO LETTERA NOTIFICATA. DALLA DATA DI PROTOCOLLO DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39, COMMA 01 LETTERA B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, PROVVEDE IL PREFETTO PREVIA DIFFIDA. SI APPLICANO LE NORME DELL' ARTT. 25 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 30

(DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE)

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L' ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L' APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 ,LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO

COMUNALE, D' UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE.

DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE

ALL' INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 27 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 27 DEL

PRESENTE STATUTO.

ART. 31

(REVOCA DEGLI ASSESSORI)

01. L' ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO,

PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI

REVOCA ALL' INTERESSATO CHE SARA' EFFETTUATA A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 27 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 32

(COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L' ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO E AL

SEGRETARIO COMUNALE.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

06. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI. IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

07. SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI ORGANI E UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

08. E' POLITICAMENTE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

09. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE:

A) PROPONE AL CONSIGLIO REGOLAMENTI;

B) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

C) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI. CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;

D) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LIQUIDA LE SPESE, I COMPENSI E LE INDENNITA' AL PERSONALE OVE NON SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

F) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO;

G) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

H) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

I) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATUTO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO.

ART. 33

(FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO. LA CONVOCAZIONE PUO' AVVENIRE ANCHE SENZA ATTO FORMALE.

02. LA GIUNTA ESERCITA LE SUE FUNZIONI COLLEGIALMENTE.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVA DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA STESSA PER CASI PARTICOLARI PER I QUALI SI RITENGA OPPORTUNA LA PUBBLICITA' AI FINI DELLA TRASPARENZA. POSSONO ESSERE CHIAMATI ALLE SEDUTE I RESPONSABILI DEI SERVIZI ED ALTRI IMPIEGATI, PER FORNIRE INFORMAZIONI E VALUTAZIONI SU MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA.

04. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE SEMPRE IN FORMA PALESE.

05. LA GIUNTA DELIBERA CON LA PRESENZA DI ALMENO LA META' DEI SUI COMPONENTI ASSEGNATI CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE. PERCHE' UNA DELIBERAZIONE POSSA ESSERE VALIDAMENTE ADOTTATA, E'

NECESSARIO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA META' PIU' UNO DEI VOTANTI.

06. PER IL COMPUTO DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E PER QUELLO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DETTATE DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E REDIGE I VERBALI DELLE SEDUTE, ECCETTO QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN ASSESSORE NOMINATO DA CHI PRESIEDE.

09. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL SINDACO O DA CHI PER LUI PRESIEDE, DAL SEGRETARIO E DALL'ASSESSORE ANZIANO FRA I PRESENTI COSI' COME DEFINITO DALLO STATUTO ALL' ARTT. 34 .

10. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO INTERNO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 34

(ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI)

01. AD OGNI FINE PREVISTO DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA DALL'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. L'ASSESSORE ESTERNO AL CONSIGLIO NON PUO' SVOLGERE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

CAPO 05 IL SINDACO

ART. 35

(IL SINDACO)

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE. ESSO ESERCITA ALTRESI', QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 36

(ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL SINDACO, IN PARTICOLARE:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E, SU AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE E CONVENUTO; RAPPRESENTA IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO, ANCHE ATTRAVERSO UN SUO DELEGATO CON SPECIFICO MANDATO PER OGNI ASSEMBLEA;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA.
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) INDICE LA CONFERENZA DEI SERVIZI; PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITO IL CONSIGLIO COMUNALE;
- G) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) ADOTTA ORDINANZE COME CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE E QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO EMANA I REGOLAMENTI E PROVVEDE ALLA LORO OSSERVANZA:
- L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE NONCHE' LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IN GENERE; RILASCIAM, ALTRESI', ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI ED ATTESTATI IN GENERE;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRI CHE LA LEGGE GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;
- O) PROVVEDE ALL'ORDINAZIONE DEI BENI E SERVIZI NEI LIMITI GLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE, NON ASSEGNATI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE; PUO' SOSPENDERE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI DEL COMUNE RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;
- Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI; COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- R) FA PERVENIRE AL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' DELIBERATI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL'ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 :

T) SOTTOSCRIVE GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO CONGIUNTAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 37

(ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA)

01. IL SINDACO IN PARTICOLARE:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) VIETA L'ESIBIZIONE DI ATTI RISERVATI;
- E) TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI;
- F) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA', APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- G) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- H) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- I) IMPARTISCE LE DIRETTIVE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE; SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE; ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE PREVISTE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE.

ART. 38

(ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE)

01. IL SINDACO IN PARTICOLARE:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITA LA GIUNTA; CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO STESSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO; QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE DIRETTAMENTE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI SE ISTITUITA;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO ANCHE INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE AD UNO O PIU' ASSESSORI DELLE

SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;
F)RICEVE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI, NONCHE' INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E RICHIESTE DEI CONSIGLIERI; DISPONE CHE LE STESSE VENGANO SOTTOPOSTE AGLI ORGANI ED UFFICI COMPETENTI E CHE VENGA DATA SOLLECITA RISPOSTA.

ART. 39

(VICESINDACO)

01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L' ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. IL SINDACO, NEL CONFERIRE LA DELEGA DI CUI AL COMMA 01 DEVE SENTIRE LA GIUNTA COMUNALE.
03. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L' ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALLA DEFINIZIONE DI CUI ALL' ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO.
04. L' ASSESSORE ESTERNO AL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' SVOLGERE LE FUNZIONI DI VICESINDACO.

ART. 40

(DELEGHE)

01. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI E DELLE LORO MODIFICAZIONI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA COMPORTA FINO ALLA SUA REVOCA IL TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA.
03. IL DELEGANTE CONSERVA LA POTESTA' DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO SULL' ESERCIZIO DEI POTERI DEL DELEGATO.
04. NON E' CONSENTITI LA DELEGA FRA ORGANI ELETTIVI ED ORGANI BUROCRATICI, FATTI SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
05. LA DELEGA E' SOSPESA DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DEL SINDACO A QUALSIASI CAUSA DOVUTA E CONSERVA EFFICACIA FINO ALLA REVOCA O, QUALORA NON VI SIA STATA REVOCA, SINO ALL' ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA DELEGA NELLA MEDESIMA MATERIA AD ALTRA PERSONA. LA DELEGA PERDE OGNI EFFICACIA QUANDO IL DELEGANTE PER QUALSIASI CAUSA CESSA DALLA CARICA DI SINDACO.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01 IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 41

(PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE)

01. L' ATTIVITA' GESTIONALE DELL' ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L' ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 42

(ATTRIBUZIONI GESTIONALI)

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-ESECUTIVA ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA A CONTENUTO VINCOLATO, NEUTRI E NECESSITATI O COMPORTANTI UNA MERA DISCREZIONALITA' TECNICA E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO

STATUTO AD ORGANI ELETTIVI.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO PROVVEDE AI SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ROGA I CONTRATTI DELL'ENTE;

D) ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE, DELLE CUI CORRISPONDENTI PROCEDURE HA LA RESPONSABILITA' CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) ISTRUTTORIA, IN TUTTE LE FASI, DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

H) ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI;

I) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

- L) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
- M) SOTTOSCRIZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO CONGIUNTAMENTE AL SINDACO.

ART. 43

(ATTRIBUZIONI CONSULTIVE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 44

(ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI E LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DELIBERATE DI MASSIMA DALLA GIUNTA; AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 45

(ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA)

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE. SE NOMINATO, PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE CON FACOLTA' DI DELEGA AD IMPIEGATI DEL COMUNE DI QUALIFICA FUNZIONALE NON INFERIORE ALLA SESTA.
02. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
03. RICEVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, NONCHE' L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
04. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.
05. CURA L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI DOVUTE AI CAPIGRUPPO E AL PREFETTO.

CAPO 02 GLI UFFICI

ART. 46

(PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI)

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER OBIETTIVI PROGRAMMATICI, CON IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI;
B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 47

(STRUTTURA)

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL' ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE E SERVIZI DIVERSI, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 48

(PERSONALE)

01. IL COMUNE ASSUME COME VALORE PREMINENTE, UNA POLITICA DEL PERSONALE VOLTA A VALORIZZARE CON IL LAVORO LA DIGNITA' DEL LAVORATORE, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE RISORSE UMANE COSTITUISCONO L'ELEMENTO TRAINANTE CHE VIVIFICA OGNI DISPOSIZIONE NORMATIVA E

CONCRETIZZA OGNI OBIETTIVO.

02. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

03. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PERSONALE.

04. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL' ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO. LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE E' UNIFORMATO AI PRINCIPI ED ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

L'APPLICAZIONE DI QUESTI E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

05. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

06. LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER GLI AVANZAMENTI DELLO STESSO IN QUALIFICHE SUPERIORI DEBONO ESSERE COMPOSTE IN MAGGIORANZA DI TECNICI O ESPERTI INTERNI O ESTERNI ALL'ENTE. DEVE ESSERE, INOLTRE ASSICURATA LA PRESENZA DI UN RAPPRESENTANTE SINDACALE. COMUNQUE, LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE NON POTRA' ESSERE COMPOSTA DA

AMMINISTRATORI COMUNALI E TUTTI I COMPONENTI STESSI DEBONO ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE A QUELLO RICHIESTO PER L'ACCESSO AL POSTO MESSO A CONCORSO.

ART. 49

(REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA)

01. I CONFLITTI DI COMPETENZA, POSITIVI O NEGATIVI, SIA REALI CHE VIRTUALI SORTI TRA GLI IMPIEGATI SONO DECISI CON PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. OVE IL CONFLITTO DI COMPETENZA RIGUARDI ANCHE IL SEGRETARIO ESSO VIENE RISOLTO DALLA GIUNTA.

03. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE EVENTUALMENTE ANCHE AVVALENDOSI DI APPOSITA COMMISSIONE ALL'UOPO INDIVIDUATA, LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI, DI COMPETENZA TRA GLI ORGANI ELETTIVI E QUELLI BUROCRATICI. I CONFLITTI DI COMPETENZA TRA ORGANI ELETTIVI MONOCRATICI SONO RISOLTI DALLA GIUNTA COMUNALE.

04. I SOGGETTI COINVOLTI HANNO L'OBBLIGO DI SOTTOPORRE IL CONFLITTO ALL'ESAME DELL'ORGANO DECIDENTE, IL QUALE ASSUMERA' LA PROPRIA DETERMINAZIONE SENTITE TUTTE LE PARTI COINVOLTE.

TITOLO 04

I SERVIZI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO 01 I SERVIZI

ART. 50

(SERVIZI PUBBLICI COMUNALI)

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO ELA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI DA GESTIRE CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 51

(GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E

DELL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME,

A) IN ECONOMIA QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UN'AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. NELLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO, GIA' AFFIDATO IN APPALTO OD IN CONCESSIONE, DOVRANNO INDICARSI LE NOTIZIE DI CUI ALL' ARTT. 03 DEL D.P. R. 01 OTTOBRE 1986 , N. 902 .

ART. 52

(AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, ORGANISMI DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI; SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C) IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

05. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 53

(L'AZIONARIATO PUBBLICO LOCALE)

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE COMPLESSA IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. NELLA SOCIETA' DI CUI AL COMMA 01 LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L' ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI AL COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSI PLURICOMUNALI ALL' INSIEME DEI SOGGETTI PUBBLICI CONSOCIATI.

04. I SOGGETTI PUBBLICI POSSONO COSTITUIRE IN TUTTO O IN PARTE LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI ED AFFIDATE ALLA SOCIETA'.

05. NELL' ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE ELA FACOLTA' , A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE,DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE, PREVEDENDO EVENTUALMENTE LA RAPPRESENTANZA ANCHE DELLE MINORANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

06. LA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LA PROVISTA DELLE CARICHE SOCIALI DI GESTIONE PUO' ESSERE ATTRIBUITA NELL' ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO DELLA SOCIETA' AD ESPONENTI DELLA MINORANZA AZIONARIA.

CAPO 02 : FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE-ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 54

(CONVENZIONI)

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI. PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IN CARICA.

ART. 55

(CONSORZI)

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE O PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO CON ALTRI ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI

RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL COMMA 02 DEL PRECEDENTE ARTT. 54 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 56

(ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI. PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO, DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANI FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 05

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01 LA PARTECIPAZIONE POPOLARE - L'ASSOCIAZIONISMO

ART. 57

(PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI)

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA A TALE FINE CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA' PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE

DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI. LE ASSOCIAZIONI STESSE DEVONO OPERARE NEL COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO E DEVONO ESSERE REGOLARMENTE RICONOSCIUTE DAGLI ENTI PREPOSTI. A TAL FINE IL COMUNE ISTITUISCE APPOSITO ALBO IN CUI SARANNO INSERITE A DOMANDA LE ASSOCIAZIONI CHE NE FARANNO RICHIESTA.

03. NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DOVRANNO ESSERE INDICATI: LE FINALITA' PERSEGUITE E LE RELATIVE ATTIVITA', LA CONSISTENZA ASSOCIATIVA, GLI ORGANI, I SOGGETTI DOTATI DI RAPPRESENTANZA ED OGNI ALTRO ELEMENTO IDONEO AD IDENTIFICARE L'ORGANISMO ASSOCIATIVO. ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATO IL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'ENTE PREPOSTO.

04. AI FINI DI CUI AL COMMA 02 L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:
A) LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA;
B) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DAL PRESENTE STATUTO.

05. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE E DEMOCRATICAMENTE COSTITUITE.

06. PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI RAPPORTI TRA I CITTADINI E LE FORME DI SOLIDARIETA' IL COMUNE COMPATIBILMENTE CON LE PROPRIE DISPONIBILITA' FINANZIARIE, PUO' ASSICURARE INCENTIVI SOTTO FORMA DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI ED INDIRETTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO ED ISCRITTE ALL'ALBO DI CUI AL COMMA 02 .

ART. 58

(RIUNIONI E ASSEMBLEE)

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE, APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, ANCHE COSTITUITI IN GRUPPI CONSENTITI DALLA COSTITUZIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI PROPRIE INIZIATIVE.

02. SE NON HANNO SEDI PROPRIE IDONEE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PORRA' A LORO DISPOSIZIONE STRUTTURE E SPAZI PUBBLICI CHE SIANO DISPONIBILI, PRECISANDO CON APPOSITO REGOLAMENTO O CON EVENTUALE APPOSITO PROVVEDIMENTO, LE CONDIZIONI LE MODALITA' D'USO E GLI EVENTUALI RIMBORSI DOVUTI AL COMUNE.

ART. 59

(CONSULTAZIONI)

01. IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE, IL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO EFFETTUARE CONSULTAZIONI DEI CITTADINI, ANCHE SUDDIVISI IN CATEGORIE O GRUPPI, PER LA FORMAZIONE DI COMITATI, PER DIBATTERE PROBLEMI, PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, DELIBERAZIONI, CONSUNTIVI.

02. IN PARTICOLARE, LE CONSULTAZIONI POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI, CON IL COINVOLGIMENTO NEI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

03. LE OSSERVAZIONI I SUGGERIMENTI LE PROPOSTE CHE DOVESSERO

CONSEGUIRE DA PARTE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO.

04. LE CONSULTAZIONI DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE A DECISIONI RIGUARDANTI L'APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DI PROGRAMMI PLURIENNALI.

05. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 02 INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 60

(INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NON POSSONO ESSERE I DIPENDENTI DI QUALIFICA FUNZIONALE INFERIORE ALL'OTTAVA.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, DEL COMUNE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE MEMORIE SCRITTE PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

09. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

10. IL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 61

(ISTANZE)

01. I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, LE ASSOCIAZIONI, ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI TRENTA GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE DI QUALIFICA FUNZIONALE NON INFERIORE ALL'OTTAVA, A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE PREVEDE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA.

ART. 62

(PETIZIONI)

01. I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE IN FORMA COLLETTIVA, LE ASSOCIAZIONI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE, POSSONO RIVOLGERSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 61 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE I TEMPI E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DEL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, SE DI COMPETENZA DI ORGANO MONOCRATICO; ENTRO SESSANTA GIORNI SE DI COMPETENZA DI ORGANO COLLEGIALE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 63

(PROPOSTE)

01. ALMENO CENTOCINQUANTA DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE POSSONO PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, NELLA FORMA DELLA DELIBERAZIONE E CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA OVE COMPORTI IMPEGNO DI SPESA.

02. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA DI CUI AL COMMA 01, LE SEGUENTI MATERIE:

- A) ANNULLAMENTO REVOCA E ABROGAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI;
- B) REVISIONE DELLO STATUTO;
- C) PERSONALE DEL COMUNE E DELLE AZIENDE SPECIALI;
- D) BILANCIO, TRIBUTI E TARIFFE;
- E) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' E PROVVEDIMENTI SIMILARI;
- F) NOMINE DESIGNAZIONI, REVOCHE E DECADENZE;
- G) REGOLAMENTI INTERNI PER IL FUNZIONAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI;
- H) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI E REGIONALI.

03. IL CONSIGLIO, PREVIA CONVOCAZIONE DEL SINDACO E' TENUTO A PRONUNCIARSI ENTRO NOVANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA, SULLA QUALE DEVONO ESSERE ESPRESSI I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. IL CONSIGLIO, PRIMA DELLA PRONUNCIA PUO' SENTIRE I PROPONENTI O LORO RAPPRESENTANTI.

05. IL CONSIGLIO A MEZZO DEL SINDACO ED I PROPONENTI, NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, POSSONO CONCORDARE IL CONTENUTO DELL'ATTO FINALE PER IL QUALE E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E LE PROCEDURE PER IL LORO ESAME.

ART. 64

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE NELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTE REFERENDUM NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 63 COMMA 02 , LETTERE A) C) , D) , E) , F) , G) , H) DEL PRESENTE STATUTO E SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

- A) UN QUARTO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE;
- B) IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE ADOTTATA CON I VOTI FAVOREVOLI DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' I TEMPI LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 65

(EFFETTI DEL REFERENDUM)

01. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI

ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

CAPO 03 : DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 66

(DIRITTO DI ACCESSO)

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L' ISTITUTO DELL' ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 67

(DIRITTO DI INFORMAZIONE)

01. TUTTI GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L' ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L' INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE PUO' ADOTTARE I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA ANCHE NORME ATTE A GARANTIRE L' INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI.

06. PRESSO LA SEDE COMUNALE DEBbono ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LO STATUTO E LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

CAPO 04 TUTELA CIVICA

ART. 68 NATURA E ORGANO DELLA TUTELA

01. OGNI SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE SI RITENGA LESO DA UN PROVVEDIMENTO DEGLI ORGANI DEL COMUNE PUO' PROPORRE MEMORIA SCRITTA AL COMUNE STESSO RICHIEDENDO LA MODIFICA, LA RIFORMA, LA REVOCA O

L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO.

02. ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA MEMORIA IL COLLEGIO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, SENTITO L'INTERESSATO CHE NE FACCIA RICHIESTA, PROPONE ALL'ORGANO CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO LA CONFERMA O L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA. L'ORGANO COMPETENTE E' OBBLIGATO ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE PUO' DISCOSTARSI DALLA PROPOSTA CON ADEGUATA MOTIVAZIONE.

03. IL COLLEGIO, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E' COMPOSTO DAL SEGRETARIO COMUNALE, MEMBRO DI DIRITTO E DA DUE ESTERNI AL CONSIGLIO, CITTADINI ESPERTI IN AMMINISTRAZIONE DELLA COSA PUBBLICA, RESIDENTI NEL COMUNE, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E CHE NON ABBIANO CONCORSO COME CANDIDATI ALLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO IN CARICA.

04. DEI DUE CITTADINI DA ELEGGERE CON VOTAZIONE SEGRETA, UNO DEVE ESSERE RAPPRESENTANTE DELLA MAGGIORANZA CONSILIARE E L'ALTRO DELLA MINORANZA.

05. TENUTO CONTO DELLE FUNZIONI CHE ESSI SONO CHIAMATI A SVOLGERE, PER LA LORO ELEZIONE SI PROCEDERA' AD UNA VOTAZIONE SU PROPOSTA CONCERTATA DEI NOMINATIVI DA PARTE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E CIASCUNO DEI DUE PROPOSTI PER ESSERE ELETTO DEVE RIPORTARE I VOTI FAVOREVOLI DI TUTTI I PRESENTI VOTANTI CHE COMUNQUE NON POTRANNO ESSERE IN NUMERO INFERIORE ALLA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

06. QUALORA LA PRIMA VOTAZIONE DI CUI AL COMMA 05 RISULTI INFRUTTUOSA, SI PROCEDERA' AD UNA SECONDA DA TENERSI, CON LE STESSE MODALITA' FISSATE AL PRECEDENTE COMMA, ENTRO TRENTA GIORNI IN ALTRA SEDUTA CONSILIARE.

07. NEL CASO RISULTI INFRUTTUOSA ANCHE LA SECONDA VOTAZIONE DI CUI AL COMMA 06 , DI SEGUITO, NELLA STESSA ADUNANZA, SI PROCEDERA' AD UNA TERZA VOTAZIONE ED IN QUESTA, PER L'ELEZIONE DEI DUE COMPONENTI IL COLLEGIO, SI APPLICHERANNO IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA DEI VOTANTI, DI CUI AL COMMA 04 DELL' ARTT. 20 DEL PRESENTE STATUTO E LA DISPOSIZIONE DEL COMMA 05 DELLO STESSO ARTT. 20 .

08. LA PRESIDENZA DEL COLLEGIO E' TENUTA PER TURNI SEMESTRALI DAI MEMBRI ELETTIVI DEL COLLEGIO STESSO.

09. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA I CRITERI E LE PROCEDURE DI RICORSO AL COLLEGIO, IL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO E LA SUA DURATA IN CARICA.

10. ALLE UDIENZE I CITTADINI POSSONO FARSI ASSISTERE DA PERSONA DI LORO FIDUCIA.

TITOLO 06

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 69

(DEMANIO E PATRIMONIO)

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI,CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 70

(CONTRATTI)

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL' ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO.

ART. 71

(CONTABILITA' E BILANCIO)

01. L' ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E' APPROVATO CON DELIBERAZIONE ADOTTATA CON I VOTI FAVOREVOLI DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. I BILANCI ED I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME RISPETTIVAMENTE AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L' ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 72

(CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE)

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL' EFFICACIA DELL' AZIONE DEL COMUNE.

02. L' ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL' ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI

COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO DI PROPOSTA EDI GARANZIA. CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 73

(REVISORE DEL CONTO)

01. IL REVISORE DEL CONTO OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

TITOLO 07

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 74

(LO STATUTO)

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LE MODIFICHE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE A SCRUTINIO PALESE CON VOTAZIONE SEPARATA PER SINGOLI ARTICOLI, SECONDO LE PROCEDURE E LE MAGGIORANZE PREVISTE DALLA LEGGE, PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE.

04. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI

PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

05. AD OGNI GIOVANE CITTADINO DEL COMUNE VIENE CONSEGNATA NEL CORSO DELLA SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO UNA COPIA DELLO STATUTO INSIEME A QUELLA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA. LO STATUTO E' ILLUSTRATO NELLA SCUOLA STESSA DEL COMUNE ALL'INTERNO DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO, D'INTESA CON LE AUTORITA' SCOLASTICHE.

ART. 75

(I REGOLAMENTI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA REGOLAMENTI EMANATI DAL SINDACO, DI ORGANIZZAZIONE DI ESECUZIONE INDIPENDENTI E DI DELEGIFICAZIONE:

A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;

B) PER LE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;

C) PER LE MATERIE IN CUI MANCHI LA DISCIPLINA DI LEGGE E DI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE;

D) NELLE MATERIE IN CUI ESERCITA FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI DEL COMUNE INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI,

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE E DEVONO RECARE LA RELATIVA INTESTAZIONE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE.

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

03. PRIMA DELLA LORO ADOZIONE GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO VERRANNO DEPOSITATI PER QUINDICI GIORNI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE E DEL DEPOSITO VERRA' DATO CONGRUO AVVISO AL PUBBLICO CON AVVISO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ED IN OGNI ALTRA FORMA UTILE, ONDE CONSENTIRE AGLI INTERESSATI LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E MEMORIE IN MERITO ED AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA LORO FORMAZIONE.

04. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA A) ,DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

05. I REGOLAMENTI SONO VOTATI A SCRUTINIO PALESE CON VOTAZIONE SEPARATA PER SINGOLI ARTICOLI E CON VOTAZIONE COMPLESSIVA.

06. I REGOLAMENTI SONO APPROVATI CON I VOTI FAVOREVOLI DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE LORO MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI O ABROGAZIONI.

07. SPETTA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI DELEGATI ADOTTARE LE ORDINANZE

PER L' APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

08. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO UNA PRIMA, CHE CONSEGUENTE ALL' ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 UNA SECONDA DA EFFETTUARSI. PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

09. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

10. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE QUINDICI GIORNI DOPO LA DATA DELLA LORO SECONDA PUBBLICAZIONE.

ART. 76 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL' ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I SEI MESI SUCCESSIVI ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 77 ORDINANZE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. LE ORDINANZE STESSE POSSONO ESSERE EMANATE DAGLI ASSESSORI SU ESPRESSA DELEGA DEL SINDACO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL' ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI' QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ORDINANZE STRAORDINARIE ED I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI ORDINANZE E PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IL POTERE DI ORDINANZA DI CUI AL COMMA 04 NON E' DELEGABILE. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L' ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 78 FONTI DI INTERPRETAZIONE

01. SPETTA AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE L' EMANAZIONE DI ATTI CON CUI SI DETERMINA L' INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 79

(ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO)

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L' ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA ED E' AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL' INTERNO PER L' INSERIMENTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO NE ATTESTA L' ENTRATA IN VIGORE.

ART. 80

(TERMINE PER L' ADOZIONE DEI REGOLAMENTI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, FATTO SALVO IL DISPOSTO DI CUI ALL' ARTT. 59 COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO UN ANNO DALL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.

02. SINO ALL' ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATE CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IN QUANTO E SE CON ESSE COMPATIBILI.